



Comune di Cervasca

PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14

OGGETTO:

Approvazione delle tariffe TARI 2025.

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventitre** del mese di **aprile** alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GARNERONE Enzo - Sindaco	Sì
2. MARTINI Nadia - Assessore	Sì
3. GIORDANO Flavio - Assessore	Sì
4. RINAUDO Silvano - Assessore	Sì
5. BENESSIA Daniela - Assessore	Sì
6. INAUDI Diego - Consigliere	Sì
7. MONTABONE Michela - Consigliere	Sì
8. CANNAVO' Sergio - Consigliere	Sì
9. CAVALLO Nadia - Consigliere	Sì
10. MARCUCCI Luciano - Consigliere	Sì
11. LAURIA Felice - Consigliere	Sì
12. BIENIEK Alexander - Consigliere	Sì
13. INGEGNATTI Emanuele - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Assiste la RABINO dott.ssa Roberta, Segretario.

Il Sig. GARNERONE Enzo, Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione dell'assessore Martini Nadia;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Considerato che, l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Vista la deliberazione 363/2021/rif Arera “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” con la quale è stato stabilito che il Piano finanziario TARI sia sviluppato per un orizzonte temporale quadriennale, prevedendo un aggiornamento biennale sulla base delle indicazioni metodologiche che verranno disciplinate con successivo provvedimento.

Vista la deliberazione n.2/DRIF/2021 Arera del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”

Vista la delibera ARERA 389/2023/R/rif con la quale viene previsto che entro il 30/4/2024 gli ETC debbano validare gli aggiornamenti al PEF 2024/2025 con il riconoscimento dell'incremento inflazionistico dei costi attualizzati dell'anno 2022 sia il riconoscimento di maggiori coefficienti di attualizzazione dei costi (I2023= 4,5% e I2024=8,8%) sia con l'aumento del possibile limite di crescita, ricordando al tempo stesso che tali incrementi devono essere considerati come aumenti massimi ammissibili ma certamente non come adeguamenti automatici dei contratti esistenti.

Richiamati inoltre gli atti assunti dalla medesima autorità per la regolazione dell'energia reti e ambiente antecedenti le deliberazioni sopra indicate: n. 443 del 31/10/2019 – n. 444 del 31/10/2019 – 57 del 03/03/2020, n. 2 del 27/03/2020, n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020, n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020, n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020, n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021

Tenuto conto dell'art. 8 del DPR 158/1999 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il comma 702, art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs 15/12/1997 n. 446;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

Considerato che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto il metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

Esaminato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2024/2025 predisposto dal soggetto gestore del servizio individuato nel Consorzio Ecologico del Cuneese (CEC) avente sede in Cuneo via Roma 28 P.IVA 01574090047 e C.F. 8012270049 sulla scorta dei dati dallo stesso elaborati per il precitato biennio che ricomprendono i costi definiti dal CEC medesimo per quanto concerne i servizi di raccolta, i costi di ACSR inerenti lo smaltimento e ricomprendente altresì i costi di competenza del Comune per le attività svolte direttamente dallo stesso.

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

Dato atto che, la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2024, e il totale delle entrate tariffarie computate, rispetta il limite di crescita definito da ARERA,

Vista la deliberazione propria CC n. 7 del 22/04/2024 di approvazione del PEF 2024/2025;

Considerato che l'aumento del PEF inizialmente definito dal soggetto gestore e ripreso dall'Ente nella deliberazione sopra indicata si assesta ad una aumentativa del 9,6% e che l'Amministrazione ha comunque definito di mitigare tale aumento riducendo proporzionalmente i costi fissi e variabili prevedendo negli schemi ARERA sezione detrazioni i seguenti valori per gli esercizi 2024/2025 come indicato nella precitata delibera CC 7/2024 cui si fa rimando;

Vista la nota inviata dal CEC in data 12/04/2024 (acquisita al prot. dell'ente al n. 3354 in data 16/4/2024) tendente a comunicare che il Consorzio Ecologico del cuneese ha provveduto a validare il Piano Economico finanziario del comune di Cervasca con il Consiglio di amministrazione n. 4 in data 11/04/2024 completo dei relativi allegati;

Considerato che: l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto l'art. 3 c. 5 quinquies del DL 228/2021 per il quale a decorrere dal 2022, i comuni, in deroga all'art. 1 comma 683 della Legge 147/2023 possono approvare/modificare i piani finanziari, le tariffe e i regolamenti TARI entro il termine del 30 aprile;

Tenuto conto che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

Considerato che, a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Considerato inoltre che l'ARERA nella deliberazione n. 386/2023 prevede inoltre dal precedente esercizio, la componente perequativa UR _1 volta a finanziare per rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti negli specchi d'acqua e per la componente UR_2 che finanzia invece le agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali o calamitosi e che tali componenti che saranno esposte separatamente nel piano finanziario saranno pari ad euro 0,10 e 1,50 a utenza e dovranno essere rimosse dal Comune e riversate nei modi e nei tempi che saranno resi noti da ARERA;

Atteso inoltre che il DPCM del 21/01/2025 n. 24 ha approvato il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (c.d. Bonus sociale per i rifiuti).

Vista la deliberazione ARERA 01/04/2025 n. 133/2025/R/rif. avente ad oggetto l'avvio del procedimento e delle disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economiche e sociali disagiate, in attuazione dell'art. 57 bis del D.L 124/2019 e del DPCM 21/01/2025 n. 24 cui si fa rimando ricordando che, nella stessa è stata istituita un'apposita componente perequativa UR3.a espressa in Euro/Utenza destinata alla copertura delle agevolazioni tariffarie agli utenti beneficiari del bonus sociale per i rifiuti di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.C.M. 21/01/2025 n. 24 e dove viene prevista la possibilità di adozione da parte di Arera di successivi provvedimenti connessi;

Atteso che la componente UR3.a. viene fissata inizialmente da Arera a mezzo della deliberazione 133/2025/R/rif a utenza sulla stima dell'onere connesso all'erogazione del bonus sociale nel settore rifiuti e che potrà essere oggetto di successivi aggiornamenti incoerenza con le effettive necessità di congruo o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti

Preso atto che, l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale è previsto il pagamento del tributo provinciale di cui al medesimo articolo il quale è stato fissato, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;



Considerato inoltre che, il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Cuneo sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Ritenuto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, come definito nella precitata deliberazione di approvazione del PEF 2024/2025 (delibera CC n. 7 del 22/04/2024), di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato A) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Rammentato che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Rilevato che, in ragione di quanto sopra indicato, che i documenti sotto indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

-  Piano finanziario TARI 2024/2025 come inviato dal competente CEC (Consorzio Ecologico del Cuneese)
-  Piano finanziario rielaborato dal Comune sulla scorta della documentazione inviata dal CEC come allegato alla deliberazione CC n. 7 del 22/04/2024 cui si fa espresso rimando;

Rilevato che, in ragione di quanto sopra indicato, che la tabella delle tariffe definite sulla scorta di quanto a ai punti precedenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto Allegato A)

🚧 Tariffe TARI da applicare per l'anno 2025 allegato di cui alla lettera A);

Rilevato che, per quanto non direttamente disciplinato, si rinvia alla normativa vigente in materia;

Visto il parere di regolarità del responsabile del servizio competente reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Atteso che non è necessario il parere del Revisore dei conti in quanto la proposta non modifica il regolamento TARI ma fissa solamente le aliquote di cui il PEF è già stato approvato in precedenza.

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano e con il seguente risultato:

Presenti n. 13

Astenuti n. 4 (i consiglieri comunali Marcucci L., Lauria F., Bieniek Alexander e Ingegnatti E.);

Favorevoli n. 9;

Contrari n. zero;

DELIBERA

che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di dare atto che viene confermato il PEF 2024/2025 che promana dai dati inviati dal competente ETC definito nel CEC (Consorzio Ecologico del Cuneese) per tutti gli enti di bacino come esposto negli allegati A) e B) della deliberazione CC n. 7 del 22/04/2024 cui si fa espresso rimando;

di approvare, le tariffe TARI da applicare nell'anno 2025 di cui all'allegato A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale dando atto che, con le tariffe qui esposte è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani risultanti dal piano finanziario 2024/2025 sopra citato al punto precedente;

di dare atto che, alle tariffe TARI deve essere aggiunto il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cuneo nella misura del 5%;

di dare atto che, alle tariffe TARI devono essere aggiunte secondo i disposti fissati da Arera negli atti sopracitati le quote definite come di seguito:

* componente UR1 a. pari a Euro 0,10 a utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;

* componente UR2 a. pari a 1,50 Euro a utenza che finanzia la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti per eventuali eventi eccezionali e calamitosi;

* componete UR3 a. pari a 6 euro a utenza che finanzia le agevolazioni tariffarie agli utenti

* e che tali componenti che saranno esposte separatamente nel piano finanziario saranno pari ad euro 0,10 e 1,5 a utenza e dovranno essere riscosse dal Comune e riversate nei modi e nei tempi che saranno resi noti da ARERA;

di dare dando che, se verrà diversamente definito circa l'applicabilità e gli importi della componenti UR3 a. per la perequazione sociale, da parte di ARERA si provvederà all'applicazione delle stesse *ex lege*;

di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del servizio Tributi comunale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle

tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

* * * * *

Quindi:

Considerata l'urgenza dell'esecuzione della deliberazione presente;

Visto l'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000, N. 267 e s.m.i.;

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

Presenti n. 13

Astenuti n. 4 (i consiglieri Marcucci L., Lauria F., Bieniek Alexander e Ingegnatti E.);

Favorevoli n. 9;

Contrari n. zero;

dichiara la deliberazione presente immediatamente.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
GARNERONE Enzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
RABINO dott.ssa Roberta